

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 761)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1984

Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 maggio 1982, n. 271 (entrata in vigore l'8 giugno successivo) — come è noto — ha dettato disposizioni per consentire l'utilizzazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di personale straordinario (da assumere per un biennio sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276) indispensabile per fronteggiare il maggior carico di lavoro derivante in particolare dall'affidamento del contenzioso proveniente dalle cessate gestioni degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Ora, essendo ormai prossima la scadenza legislativa dell'operatività della citata legge, mentre permangono in pieno i motivi

connessi con le vacanze delle dotazioni organiche e l'ingente carico di lavoro, che resero necessario il provvedimento legislativo, sussiste l'esigenza che, in attesa delle pur necessarie misure di ristrutturazione dei servizi dell'Istituto e di potenziamento delle dotazioni organiche, venga disposta la proroga della durata delle assunzioni di personale straordinario. Tali assunzioni hanno infatti consentito, attraverso l'utilizzazione di personale selezionato, giovane e di buon livello tecnico, di contribuire in misura efficace ad integrare il supporto amministrativo assolutamente inadeguato, contribuendo in tal modo all'assolvimento dei gravosi compiti di difesa legale dell'Amministrazione.

Con l'occasione appare, peraltro, necessario prevedere anche un aumento delle unità di personale straordinario da assumere in misura che, tenendo conto anche delle indicazioni a suo tempo formulate nella legge di riforma dell'Istituto n. 103 del 1979, articolo 33, porti ad un totale complessivo di 180 unità.

In tal senso, il primo comma dell'articolo 1 proroga per un ulteriore biennio la facoltà di assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura, portando nel contempo da 90 a 180 unità, come già accennato, la misura massima delle assunzioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.

La misura massima delle assunzioni è fissata in centottanta unità.

Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni nell'anno 1984 e in lire 2.800 milioni nell'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.